



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologazione del **CONCORDATO MINORE** proposto da **ALESSIO DE LOGU** (P.I./C.F. DLGLSS78C24E625T)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto *ex art.* 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 18 aprile 2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da **ALESSIO DE LOGU** (C.F. DLGLSS78C24E625T) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I..

2. In data odierna il gestore della crisi avv. F. Suardi, ha depositato una relazione sui voti pervenuti.

Non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori.

3. Il concordato minore di **ALESSIO DE LOGU** deve essere omologato, poiché, in assenza di contestazioni, ricorrono le condizioni di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ed è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto *ex art.* 79 C.C.I.I..

Come già indicato nel decreto di apertura, il concordato minore prevede:

- la prosecuzione dell'attività imprenditoriale
- l'apporto di finanza esterna (da parte di Giuliana Gioffredi, madre del debitore), per 26.200 euro di cui 350 euro mensili per 72 mensilità e 1.000 euro una tantum entro 120 giorni dall'omologa della proposta.

• la suddivisione dei creditori in 2 classi:

1. Professionista, cui sarà riconosciuta l'integrale soddisfazione del credito in ragione del fatto che l'assistenza professionale dei legali - obbligatoria ai sensi dell'art. 9 comma 2 - si è resa necessaria per la presentazione e per il deposito della proposta di concordato.

2. restanti creditori (Agenzia Entrate Riscossione, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Rosignano Marittimo e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno), considerati chirografari, in quanto non esistono beni su cui insisterebbero i privilegi, sarà riconosciuta soddisfazione nella misura del 21,56 %. (percentuale leggermente ritoccata al ribasso – 21,48% – dopo le precisazioni di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione).

• che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 6 anni dall'omologa con la finanza esterna.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso).

7. Quanto alla fattibilità del piano, esso poggia sulle risorse messe a disposizione dei creditori e discendenti dalla finanza esterna assicurata dalla madre del debitore. Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dal sovraindebitato e dai suoi familiari, deve ritenersi che il sindacato di "fattibilità del piano" rimesso al Tribunale debba esercitarsi limitatamente ai profili di assoluta e manifesta non fattibilità dello stesso che, nella fattispecie deve escludersi, considerato l'impegno della madre.

8. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

Dalla relazione sui voti espressi si evincono i seguenti risultati:

RAPPRESENTAZIONE VOTAZIONE SECONDO LA PROPOSTA				
CREDITORI VOTANTI	CREDITO AMMESSO AL VOTO	INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO	votazione	ESITO
Agenzia Entrate Riscossione	4.937,62 €	5,6687%	ASTENUTO	5,6687%
Comune di Rosignano Marittimo	420,00 €	0,4822%	ASTENUTO	0,4822%
Camera di Commercio Livorno	195,94 €	0,2249%	ASTENUTO	0,2249%
Agenzia delle Entrate Dir Provinciale Livorno	81.550,42 €	93,6242%	FAVOREVOLE	93,6242%
	<b>87.103,98 €</b>	<b>100,00%</b>		<b>POSITIVO</b>

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in assenza di contestazioni, deve essere omologato.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..

**P.Q.M.**

**Omologa** il concordato minore di **ALESSIO DE LOGU** (C.F.DLGLSS78C24E625T).

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'O.C.C..

Così deciso in Livorno il 24/06/2024.

IL GIUDICE

*Dott. Gianmarco Marinai*